

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(GU n.44 del 29-10-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'art. 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.

3. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2

Principi

1. In materia di risorse idriche la Regione e gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al

pieno sviluppo della personalita' umana e al godimento della vita;

b) riconoscimento dell'inalienabilita' degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;

c) tutela e proprieta' pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;

d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarieta', nonche' della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;

e) pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo;

f) tutela della qualita' della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilita' della risorsa idrica;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equita', solidarieta', razionalita' e sostenibilita' al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri.

3. In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando il principio di precauzione, nonche' i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di prioritarieta' previsti dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare.

Art. 3

Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale

1. Sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformita' agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' art. 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e

individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.

Art. 4

Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti

1. E' costituita l'Agenzia denominata «Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti» (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'art. 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalita' di cui all'art. 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. L'AUSIR ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR e' un ente di nuova istituzione.

4. L'AUSIR informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate e ha una contabilita' di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessita' di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attivita' di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attivita' l'AUSIR e' dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Puo', inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalita' e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.

7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

8. Le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all' art. 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'AUSIR.

Art. 5

Organi dell'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti

1. Sono organi dell'AUSIR:

- a) l'Assemblea regionale d'ambito;
- b) il Presidente;
- c) le Assemblee locali;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Direttore generale.

2. Le modalita' di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali e' incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilita' previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Assemblea regionale d'ambito

1. L'Assemblea regionale d'ambito e' un organo permanente ed e' costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, cosi' come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito e' integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalita' definite nell'intesa di cui all'art. 3, comma 2.

2. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni, cosi' come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 26/2014, eleggono tra di loro con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e cosi' di seguito fino all'esperimento della convocazione. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.

3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 2 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito e' integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia).

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalita' stabilite da regolamento interno. La pubblicita' delle sedute e' garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;

e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'art. 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'art. 26, comma 4;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;

j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) alla predisposizione e all'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'art. 14;

l) alla promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di

ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

m) alla predisposizione e all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'art. 15;

n) all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR ed e' nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed e' rieleggibile per una sola volta.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito e cura i rapporti con le Assemblee locali.

3. Il Presidente puo' delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.

Art. 8 Assemblee locali

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.

2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni cosi' come individuati nell'Allegato A.

3. La composizione delle Assemblee locali puo' essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformita' alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'art. 6, comma 7, lettera j), e puo' prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

5. Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticita', di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, pari o superiore a 100, il valore della popolazione

residente in tali Comuni e' aumentato del 50 per cento. Per le finalita' del presente comma, il decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, include i Comuni di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all' art. 4 della legge regionale n. 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.

7. Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:

a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;

b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'art. 6, comma 7, lettera b);

d) ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell' art. 154, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'art. 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorita' nazionale di regolazione del settore.

8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.

9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.

10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito e' tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.

11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.

Art. 9 Revisore dei conti

1. L'Assemblea regionale d'ambito nomina un Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed e' scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che

abroga la direttiva 84/233/CEE).

Art. 10
Direttore generale

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalita' ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il Direttore generale ha la responsabilita' legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;

c) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;

d) sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;

e) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

g) ha la responsabilita' del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attivita' anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;

j) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

k) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo;

l) provvede alla predisposizione dello schema del conto consuntivo.

Art. 11
Compensi

1. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 7 e 8, non e' dovuto alcun compenso, gettone o indennita' per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti e' dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12
Funzioni della Regione

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attivita' dell'AUSIR e,

qualora accertati gravi irregolarita' e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo n. 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformita' agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.

3. In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalita' di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) alla definizione delle modalita' di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4. Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione puo' provvedere:

a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli gia' previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;

b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

5. L'attivita' di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione e' subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sara' delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'art. 23, comma 3.

6. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando prioritari:

a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;

b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, gia' previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

7. Le risorse di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalita' di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.

8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per

l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 13

Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.

2. I Piani d'ambito di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:

a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;

b) il programma degli interventi;

c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;

d) il piano economico-finanziario.

4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.

5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.

9. Ai sensi dell'art. 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione

degli interventi di cui al comma 5 e puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'art. 17.

Art. 14
Relazione annuale

1. L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito avente i seguenti contenuti:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
- c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la relazione di cui al comma 1 e' inviata al Consiglio regionale, nonche' alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.

Art. 15
Piano operativo per la crisi idropotabile

1. L'AUSIR predispone e approva il Piano operativo per la crisi idropotabile nel quale sono indicati le misure e gli interventi da attuare nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Il Piano operativo per la crisi idropotabile di cui al comma 1 si compone di:

- a) analisi del rischio di crisi idrica redatta in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- b) individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
- c) fonti di approvvigionamento idrico alternative rispetto alle infrastrutture disponibili;
- d) interventi da realizzare, compresi quelli di carattere temporaneo e conseguenti interventi di rimessione in pristino, nonche' relativi tempi di esecuzione;
- e) azioni e misure da adottare al fine di affrontare la crisi idropotabile.

3. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi idropotabile l'AUSIR attiva immediatamente gli interventi, le azioni e le misure previsti dal Piano operativo per la crisi idropotabile e provvede al conseguente adeguamento del Piano d'ambito di cui all'art. 13 anche ai fini della copertura finanziaria degli stessi.

Art. 16
Affidamento dei servizi

1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'art. 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

2. L'AUSIR puo' affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a societa' interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneita' tecnica, economica e

dimensionale del gestore affidatario.

3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.

4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.

5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.

6. La prosecuzione della gestione dei servizi da parte dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5 è subordinata all'avvenuta applicazione dell'art. 2112 del codice civile con riferimento al passaggio dei lavoratori all'operatore economico medesimo, ferme restando le possibilità di deroga previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990).

Art. 17

Rapporti fra l'AUSIR e i gestori

1. I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui al comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresì, dei principi contenuti nelle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

3. In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'art. 13 è data facoltà agli organi dell'AUSIR di disporre lo svolgimento di audizioni dei gestori dei servizi al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione.

Art. 18

Disposizioni specifiche per le zone montane

1. L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'art. 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.

2. Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio e', in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.

3. In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalita' di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.

Art. 19 Carta dei servizi

1. La Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la Carta del servizio idrico integrato sono i documenti adottati dai gestori in cui vengono definiti i diritti e i doveri degli utenti, le modalita' di reclamo, le procedure di conciliazione delle controversie e vengono indicati gli standard di qualita' che i gestori stessi devono garantire all'utenza.

2. Le Carte dei servizi sono redatte dai gestori in conformita' agli schemi di riferimento approvati dall'AUSIR ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera e), nonche' nel rispetto in particolare dell' art. 2, comma 461, lettera a), della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), e della normativa nazionale di settore.

3. Ogni successivo aggiornamento da parte del gestore delle Carte dei servizi di cui al comma 1 richiede il preventivo parere favorevole dell'AUSIR e del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti.

4. Le Carte dei servizi di cui al comma 1 tutelano le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge n. 38/2001 anche prevedendo la fatturazione di consumi bilingue.

Art. 20 Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualita' del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR e' istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la partecipazione al Comitato e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalita' di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.

2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attivita';

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o

con i gestori;

e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;

f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;

k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;

l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.

3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

4. Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.

5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 21

Assunzione del personale dell'AUSIR

1. L'assunzione del personale dell'AUSIR avviene mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

2. Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

3. Al fine di assicurare al personale di cui al presente articolo livelli di formazione uniformi a quelli assicurati al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'AUSIR è autorizzata ad aderire alle iniziative formative afferenti tematiche riguardanti i servizi fondamentali di rilevanza economica organizzate dalla cabina di regia di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).

Art. 22

Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

Art. 23

Attivazione dell'AUSIR

1. L'AUSIR è istituita a far data dal 1° gennaio 2017.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di cui al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato e previa approvazione, da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito, del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010. Dal 1° gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005, da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR.

4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione.

5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'art. 6, comma 2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in

materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e approva lo Statuto dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'art. 8, comma 4.

6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR puo' avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR puo' avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, gia' previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.

8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'art. 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.

11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 24

Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato

1. La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito e' svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'art. 23, comma 1, provvede:

a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;

c) alla ricognizione del personale assegnato alle sopresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;

d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorita' giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di

bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Art. 25
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'art. 23, comma 1.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'art. 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010, e i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017.

3. Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2.

4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.

Art. 26
Trasferimento di personale all'AUSIR

1. Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito alla data dal 1° gennaio 2017 all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.

3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.

5. Il personale di cui al comma 1 ha la facoltà di conservare il

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data di istituzione dell'AUSIR ai sensi dell'art. 23, comma 1, e, in tale ipotesi, può aderire agli avvisi di mobilità a evidenza pubblica delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ai fini del trasferimento del predetto personale interessato agli avvisi di mobilità non è richiesto alcun nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 27 Poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'art. 24, comma 2.

2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.

3. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

Art. 28 Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:

- a) i commi 101 e 102 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
- b) l'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale n. 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
- c) i commi 21, 22, 23, 24, 25 e 29 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);
- d) il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
- e) il comma 25 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
- f) i commi 51, 52 e 53 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
- g) il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2011;
- h) i commi 44, 45 e 46 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- i) l'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
- j) i commi 23 e 24 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre

2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

k) i commi 21 e 22 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

l) i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

m) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

n) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);

o) l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);

p) la legge regionale 3 novembre 1979, n. 61 (Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319).

Art. 29

Modifiche all'ordinamento di settore

1. Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017:

a) al comma 59 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «alla Consulta d'ambito per il Servizio idrico integrato centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

b) al comma 61 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «la Consulta d'ambito per il Servizio idrico integrato centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

c) al comma 62 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «alla Consulta d'ambito territoriale ottimale Orientale Goriziano» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

d) al comma 26 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2013 le parole «la Consulta d'ambito territoriale ottimale competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

e) al comma 29 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «delle Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

f) al comma 30 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 le parole «le Autorita' d'ambito presentano alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 13/2005, entro il termine previsto dalla norma medesima» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'art. 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5»;

g) al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2009 le parole «alle Autorita' d'ambito di cui al capo IV della legge

regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

h) al comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «dell'Autorita' d'ambito territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

i) al comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 16/2008 le parole «all'Autorita' d'ambito territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

j) dopo il comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 16/2008 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua e' determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.»;

k) ai commi 25 e 28 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2007 le parole «all'Autorita' dell'ambito territoriale ottimale (A.A.T.O.) centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),»;

l) al comma 5-bis dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole «di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche")» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio idrico integrato», e le parole «dalla Consulta d'Ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 aprile 2016

SERRACCHIANI

Allegato A (riferito all'art. 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Assemblea locale «Occidentale» e' costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'Assemblea locale «Centrale» e' costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravaschetto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo;

Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzona; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'Assemblea locale «Orientale goriziana» e' costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdo' del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'Assemblea locale «Orientale triestina» e' costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.

Visto: il Presidente: Serracchiani

(Omissis).